



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED
ISTITUZIONALI; PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE
CIVILE, RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA,
BENI CULTURALI, UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA

LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED ISTITUZIONALI; PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE CIVILE, RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA, BENI CULTURALI, UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA nella seduta del 9 dicembre 2020, ha esaminato ed approvato in sede referente il Progetto di Legge "Modifiche al Codice Penale – Introduzione del reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (revenge porn)" accogliendo gli emendamenti riportati nel seguente testo evidenziati in grassetto o interlineati:

Art. ~~01~~ 1
(Finalità)

1. La norma ha lo scopo di introdurre nel Codice Penale un'autonoma figura delittuosa per reprimere il fenomeno di divulgazione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (~~revenge porn~~), anche in ottemperanza alle disposizioni della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza delle donne e la violenza domestica dell'11 maggio 2011 e della Legge 20 giugno 2008 n. 97 e successive modifiche.

Art. ~~1~~ 2

(Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti [~~revenge porn~~])

1. Dopo l'articolo ~~177~~ quater **181-bis** del Codice Penale è inserito **aggiunto** il seguente articolo:

"Art. ~~177~~ quinquies 181-ter

(Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti)

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video di organi sessuali o a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la prigionia di secondo grado e la multa da 4.000,00 a 10.000,00 euro.

Si applica la prigionia di primo grado e la multa da 2.000,00 a 8.000,00 euro, se il fatto è commesso da chi avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.

Se i fatti indicati al primo comma sono commessi da chi è o era coniuge o persona che è o era legata **da stabile** in relazione affettiva ~~analogamente~~ alla persona offesa ovvero se i fatti



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED
ISTITUZIONALI; PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE
CIVILE, RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA,
BENI CULTURALI, UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA

sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici, si applica la prigionia dal secondo al terzo grado e la multa da 5.000,00 a 12.000,00 euro.

Si applica la stessa pena indicata nel comma precedente, se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.

Il misfatto è punito a querela della persona offesa. Si procederà tuttavia d'ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

In caso di condanna per i misfatti previsti dai commi precedenti, è sempre ordinata la confisca del materiale contenente immagini o video di organi sessuali o a contenuto sessualmente esplicito ai sensi dell'articolo 147 del Codice Penale. A tal fine il Commissario della Legge può disporre nell'istruttoria il sequestro del materiale contenente immagini o video di organi sessuali o a contenuto sessualmente esplicito."

Art. 2

(Procedibilità d'ufficio e remissione di querela)

L'articolo 178, comma 1, del Codice Penale è sostituito dal seguente:

"Art. 178

Procedibilità d'ufficio e remissione di querela)

~~Per la procedibilità dei misfatti preveduti dagli articoli 175,177 e 177 quinquies è richiesta la querela dell'offeso".~~

Art.3

*(Tutela delle vittime del reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti
{revenge porn})*

1. Al misfatto di cui all'~~art.~~ **articolo 2** della presente legge ~~si utilizzano tutte~~ **si applicano, ove compatibili**, le disposizioni contenute nel ~~Capo Terzo (titolo I, II, III e IV)~~ **nei Capi I e III** della Legge 20 giugno 2008 n.97 e successive modifiche.

2. Il lavoratore subordinato non può essere soggetto a provvedimenti di licenziamento o comunque sanzionatori se adottati perché vittima del reato di cui all'articolo 2 della presente legge.

Art.4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quella della sua legale pubblicazione.